



Organi di Giustizia

Corte Sportiva d'Appello

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma

Tel. 06.32488.514

Fax. 06.3685.451

Mail: giustizia@federmoto.it

Proc. n. 1/16

Dec. n. 1/16

Il giorno 13 giugno 2016, alle ore 15.30, in Roma, presso la sede federale della Federazione Motociclistica Italiana, si è riunita la Corte Sportiva di Appello, composta da:

GULLUNI avv. Tiberio Presidente

DE MATTEIS avv. Paolo Vice Presidente

COLANTONI avv. Andrea Componente

COLEINE avv. Lorenzo Componente

FRASCA avv. Fabio Componente

La Corte Sportiva di Appello procede all'esame dell'atto di appello presentato in data 1° giugno 2016 dal sig. **VOLPI Alessandro**, nato il 13.09.1990 a Lecce ed ivi

residente alla via Torre Mozza, SC/G, tesserato e licenziato 2016 con il MC SALENTINO con tessera n. 16103718 e licenza over 21 Enduro n. R01822;

incolpato di:

«violazione degli artt. 1 e 19 del Regolamento di Giustizia, e ciò in quanto, in data 24 aprile 2016, alle ore 17.30, presso l'impianto di Castelnuovo della Daunia (FG) al termine della 3° prova gara di campionato regionale enduro Puglia, il VOLPI Alessandro, insieme al padre VOLPI Luca, non tesserato, si recava in direzione di gara, ove quest'ultimo manifestava violentemente per la penalità inflitta al proprio figlio. In particolare, il VOLPI Luca, dopo aver preteso di prendere immediatamente visione di tutti gli atti di gara, inveiva contro il DdG Cosimo INDIVERI, contro il CdGD DE SANTIS Giuseppe, contro il presidente del MC FALCHI DAUNI, sig. FANELLI Salvatore e tutti i soci del moto club, lamentando un complotto nei confronti del figlio ed esclamando che: *“Io SPUTTANAMENTO non doveva essere fatto, poiché falso e frutto di un progetto prestabilito”*. Dopodiché il VOLPI Alessandro non si presentava alla premiazione facendo ritirare il trofeo da un altro pilota che glielo consegnava; non appena ricevutolo si presentava nel luogo ove si stava ancora svolgendo la premiazione e dinanzi al sindaco e ad un folto pubblico gettava violentemente il trofeo in vetro sul tavolo della premiazione, frantumandolo e rompendo anche altri trofei e pronunciando le seguenti parole: *“NON SO CHE FARE DI QUESTO PREMIO... GARA DI MERDA...POSTO DI MERDA... NON TORNERO' MAI PIU' QUI!”*»;

avverso la decisione n. 11/16 del Giudice Sportivo Nazionale del 24.05.2016, con la quale gli veniva applicata la sanzione del ritiro della licenza per anni 1, con fine pena il 24 maggio 2017.

In particolare l'appellante, dopo un'ampia ricostruzione dei fatti, censurava l'impugnato provvedimento in ordine alla quantificazione della pena, ritenuta assolutamente sproporzionata ai fatti.

Assente l'appellante per rinuncia.

Il Procuratore federale chiede il rigetto dell'appello con conferma della decisione del GSN.

La Corte Sportiva di Appello accoglie parzialmente l'appello e, riconosciute le attenuanti previste dall'art. 45.2, in ragione del comportamento processuale

dell'incolpato, il quale ha nell'atto di appello lealmente ammesso i fatti ed ha mostrato pentimento, ridetermina la sanzione in mesi 6 con fine pena il 24 novembre 2016. Contestualmente, alla luce delle affermazioni dell'incolpato, (...) *omissis* (...), dispone la trasmissione degli atti alla Procura federale per le valutazioni di propria competenza in ordine alle modalità di rilascio della licenza sportiva.

L.c.s. alle ore 16.00

GULLUNI avv. Tiberio

DE MATTEIS avv. Paolo

COLANTONI avv. Andrea

COLEINE avv. Lorenzo

FRASCA avv. Fabio

Roma, 13 giugno 2016

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.